NOTA ESPLICATIVA ALLA L. 10/2013

A seguito delle osservazioni pervenute dalle diverse Associazioni di categoria circa l'interpretazione della legge n. 10/2013, e in particolare dell'art 4 "Responsabile dell'attività", si evidenzia quanto segue:

con riferimento al profilo **dell'operatore economico** e della rilevanza rispetto all'**attività di panificatore** si rileva che ai sensi dell'art. 4 comma 3, l'individuazione di un responsabile deve avvenire per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

La norma appare essere precisa e dettagliata nel legare la presenza del responsabile ai luoghi di produzione, siano essi panifici o laboratori o impianti senza però distinguere se il ciclo di produzione debba intendersi completo o anche parziale.

Pertanto, secondo un'interpretazione letterale, il responsabile deve essere individuato in ogni locale in cui vi sia una produzione di pane, in ciclo completo o parziale o in più cicli diversi seppur in capo alla medesima persona giuridica; secondo tale esplicito dettato normativo, pare quindi essere esclusa da questo obbligo solo la mera commercializzazione.

Sempre con riferimento a tale requisito anche nel caso di ditta individuale (dove il responsabile potrebbe ben coincidere con il titolare) è obbligatoria la comunicazione al SUAP del nominativo del RT ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

Per quanto sopra premesso, la comunicazione del nominativo del RT per le attività già in essere da effettuarsi entro il **25 maggio** (180 gg dall'entrata in vigore della presente legge) dovrà essere inviata al SUAP se non è stato indicato il responsabile dell'attività produttiva in sede di presentazione della d.i.a./ s.c.i.a. ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 248/2006 (si segnala tuttavia che in assenza di comunicazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 L.R. n.10/2013, non sono previste sanzioni da applicare).

Nel caso in cui il nominativo fosse stato comunicato, non è necessario segnalare nuovamente il Responsabile dell'attività produttiva, salvo l'ipotesi di intervenuta modifica non comunicata.

Qualora sussistano più localizzazioni, è necessario procedere alla comunicazione dei nominativi dei diversi responsabili per ogni singola unità locale.

La comunicazione trasmessa direttamente al SUAP o all'Agenzia per le Imprese (accreditate dal MISE), dovrà essere da questi ultimi inoltrata esclusivamente attraverso piattaforma telematica alle CCIAA di competenza (tale comunicazione non comporta il pagamento di bolli e diritti per l'impresa).

E' comunque compito del SUAP trasmettere alle CCIAA, i nominativi dei Responsabili Tecnici già comunicati in sede di presentazione dia/scia ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 248/2006. La comunicazione, correttamente inviata secondo le modalità sopra indicate, sarà resa disponibile nel "fascicolo d'impresa".

Nel caso di nuove attività, quando nella SCIA non viene indicato il nominativo del RT, la stessa è da ritenersi incompleta e al SUAP non rimane che sollecitare l'integrazione, in

quanto non sono previste sanzioni per la mancata comunicazione del Responsabile Tecnico.

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE Ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n° 10 del 07/11/2013

Sede di svolgimento dell'attività:			
Cognome/Nome			- messel
nato/a			
cittadinanza			
	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>		
Codice fiscale			
ouice riscare			
ı qualità di: Titolare Legale rapı	presentante	Altro	
n precedenza avviata tramite			
itolo autorizzativo	Numero	Data	Ente di
ottenimento autorizzazione			riferimento
presentazione SCIA/DIAP	1		
altro (specificare indicando gli estremi, se previsti)			
	<u> </u>		I.
	COMUNIC	A	
o di essere il responsabile tecnico	o della propria att	ività di panificazione;	
° che il responsabile tecnico dell'a	ttività di panifica:	zione è	
Cognome/Nome	,		
nato/a ilcitt			
residente/via/città		The Walter	MANUA SIT.
odice fiscale			

Firma del titolare attività

Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e76 del D.P.R. 445/2000 il Responsabile dell'Attività di Panificazione

DICHIARA

di accettare la nomina di responsabile tecnico

di svolgere l'attività di responsabile dell'attività di panificazione presso l'esercizio di Via/P.za,

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (art. 4 comma 5 L.R. 10/2013):

- avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
- o aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo; diploma afferente la materia oggetto della legge in argomento; l'elenco dei diplomi di cui trattasi sarà individuato dalla Giunta regionale;
- diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
- attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
 - o nel caso in cui il responsabile non sia già in possesso dei requisiti di cui sopra, si impegna a frequentare un corso di formazione accreditato dalla Giunta Regionale entro il termine di 12 mesi (art.4 comma 4) dall'attivazione dei corsi.

Luogo e data

Firma del responsabile dell'attività di panificazione